

Codice DB1424

D.D. 22 aprile 2014, n. 1163

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Mazze' (TO) per la realizzazione di interventi selvicolturali nel territorio comunale.

Visto il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

Vista la Legge regionale 10.02.2009, n. 4, articolo 14;

Visto il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R, modificato con D.P.G.R. n.2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

Vista l'istanza n° 19874 (prot. n° 13078/DB1424 dell' 11/03/2014), inviata dal Comune di Mazzé, Piazza della Repubblica 2, 10035 - Mazzé (TO), a firma del Sindaco Comerro Teresio, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

Visto il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Daniele Grossi, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 872/A;

Considerato che l'intervento era già stato oggetto di richiesta d'autorizzazione (istanza n. 8522 del 21/02/2012) a cui era seguito atto dirigenziale d'autorizzazione (DD 658/DB1416 del 20/03/2012) ma, per ritardo nell'assegnazione del lotto, l'esecuzione dell'intervento non aveva avuto luogo nel termine dei due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

Ritenuto necessario ripresentare istanza d'autorizzazione per la realizzazione del medesimo intervento nel comune di Mazzé (TO), foglio 32, particelle 93-94-95-97-102-187-188 e foglio 39 particelle 19 e 70 per una superficie complessiva di ha 7,4080;

Considerato che da un esame degli elaborati e visti gli esiti dell'istruttoria compiuta dal Dott. Peterlin Gabriele sulla precedente istanza n. 8522, l'intervento nel Comune di Mazzé, foglio 32, particelle 93-94-95-97-102-187-188 e foglio 39 particelle 19 e 70, per una superficie complessiva di ha 7,4080, è una ceduzione in robinieto;

Considerato che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o boschi da seme;

Considerato che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dall'art. 55 del Regolamento Forestale;

Considerato che la ditta aggiudicataria del lotto è iscritta all'Albo delle Imprese del Piemonte al n. 61 secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R;

Considerato che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori il funzionario incaricato, ritiene di autorizzare l'intervento;

Visto il verbale del 16/04/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Cristina Magnani;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Comune di Mazzé, Piazza della Repubblica 2, 10035 - Mazzé (TO), rappresentato dal Sindaco, Comerro Teresio, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 19874 ricevuta in data 11/03/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Mazzé (TO), foglio 32, particelle 93-94-95-97-102-187-188 e foglio 39 particelle 19 e 70, per una superficie complessiva di ha 7,4080.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini